

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1180

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1994

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai militari di leva impiegati in operazioni per contrastare la criminalità organizzata sul territorio nazionale e in azioni umanitarie all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 della Costituzione sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma essere compito della Repubblica promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

L'avviamento al lavoro di giovani, poi, dovrebbe costituire l'obiettivo primario di una sana politica occupazionale, tanto più se i giovani hanno servito la Patria in operazioni militari umanitarie o di prevenzione, come è accaduto a moltissimi soldati impegnati in Somalia, Albania, Sicilia e Calabria.

Accade, invece, che dopo essere stati impiegati in queste delicate missioni, i giovani, al termine della leva, soffrono anche a lungo termine l'impossibilità di

utili sbocchi occupazionali.

Molti di questi giovani, pur essendosi distinti per disponibilità, sacrificio ed altruismo, rischiano di soggiacere ad influenze malavitose, specialmente nelle regioni meridionali, stante il perdurare di scarse prospettive occupazionali.

Il presente disegno di legge, pur non ritenendosi risolutivo dell'intera problematica che riguarda l'occupazione giovanile, si prefigge di affrontare il problema dei giovani alle armi, volontari in operazioni umanitarie e di ordine pubblico sia all'estero che in Italia, dimostrando con una prova tangibile il riconoscimento dello Stato ad una categoria di cittadini benemeriti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai militari di leva impiegati per un periodo non inferiore a sei mesi in operazioni per contrastare la criminalità organizzata sul territorio nazionale o per un periodo di tre mesi in azioni umanitarie all'estero si applicano i benefici previsti dall'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. Le domande di assunzione ai sensi dell'articolo 1, per il personale già congedato, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

